



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 Registro Delibere

OGGETTO: Istituzione del registro dei Contenziosi Giudiziari. Definizione e approvazione dei criteri generali per la valutazione del rischio di soccombenza. Istituzione, aggiornamento e verifica di adeguatezza del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare nel fondo Contenzioso in relazione al rischio stimato di soccombenza.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitré del mese di Dicembre alle ore 19:26 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco	X	
2	Giuseppe Malignaggi	Vice Sindaco	X	
3	Desirèè Ganci	Assessore	X	
4	Maria Carmela Lanteri	Assessore		X
5	Giuseppe Vinci	Assessore	X	

Presiede il Sindaco, Avv. **Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Giuseppe Morale**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale la presenza del Sindaco nonché dei seguenti componenti della Giunta Comunale: l'Ass. Ganci Desirèè e l'Ass Vinci Giuseppe, tramite video-chiamata Whatsapp attraverso l'utenza telefonica del Sindaco il Vice Sindaco Giuseppe Malignaggi, come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.04.2022, avente ad oggetto: "Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Risulta assente: Ass. Lanteri M.C.

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta ha firmato tutti gli atti.



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Istituzione del Registro dei Contenziosi Giudiziari. Definizione e Approvazione dei criteri generali per la valutazione del rischio di soccombenza. Istituzione, aggiornamento e verifica di adeguatezza del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare nel Fondo Contenzioso in relazione al rischio stimato di soccombenza.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25/11/2024 è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) periodo 2025 - 2027 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/05/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2024 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

Premesso altresì che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di

accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il **"Fondo Contenzioso"** che il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;
- l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza;

Rilevato che la Corte Costituzionale, con le sotto richiamate sentenze, ha evidenziato la necessaria verifica sul risultato di amministrazione, quale *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (sentenza n. 18/2019), al fine di evitare un *"miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio"* (sentenza n.4/2020) e che al riguardo, divengono centrali le verifiche sulla separata evidenza ed alimentazione delle quote vincolate e accantonate (...): *tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate* (sentenza n. 274/2017);

Richiamato il sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2.dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ove è previsto che: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione"*

che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.... Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

Preso atto che in base al principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove regole, già in sede di prima applicazione del d.lgs. 118/2011 (cioè, dall'esercizio finanziario 2015) l'ente, pur senza l'adozione di criteri sotto specificati, ha effettuato una ricognizione del contenzioso pendente, valutando, per ciascuna delle cause, l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, al fine di procedere agli accantonamenti con congrue risorse nell'ipotesi di verosimile rischio di soccombenza;

Dato atto, altresì, che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente e dispone che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

Considerato, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del tuel l'ente non

disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incomprimibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro, oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, con conseguente esposizione dell'ente a procedure esecutive e maggiori spese;

Preso atto che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”*.

Preso altresì atto che le sezioni regionali della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo hanno richiamato gli Enti Locali:

- a un *“controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un'analisi specifica delle singole poste e partite”* al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia Romagna, delib. n. 229/2021/PARSE);
- ad *“un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quantomeno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento.”*, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *“di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie.”* (Corte conti, Sez. reg. contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR./PARI).

Rilevato che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con propria deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR, ha evidenziato che *“l'Ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:*

- *il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;*
- *la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di*

provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- *la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;*
- *la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.*

Considerato che è ormai accertato che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (o atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

Ritenuto pertanto necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alle pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, avviando un processo di ricognizione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio;

Ritenuto opportuno, a tal fine, anche in un'ottica di *accountability delle policy di prevenzione della corruzione*, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento da effettuarsi sugli stanziamenti del bilancio di previsione e sui fondi accantonati del risultato di amministrazione, sia per consentire all'Organo di Revisione contabile dell'Ente di pronunciarsi sulla congruità dei suddetti accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati sia anche per prevenire i rischi di *maladministration*, rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio, che si annidano in valutazioni assolutamente discrezionali ed effettuate caso per caso;

Considerato che, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di

determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

Ritenuto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all' OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo -in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove *"è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziari o transattivi delle liti in corso"*;

Ritenuto, inoltre, che in coerenza con la finalità del fondo contenzioso può omettersi l'accantonamento sulle cause il cui valore delle rispettive domande è inferiore ad € 5.000,00 nella considerazione che in tali casi una eventuale condanna ha effetti irrilevanti (art. 2423, comma 4 cod. civ.) sul bilancio e può agevolmente essere eseguita tramite gli stanziamenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettono l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali;

Dato atto che l'OIC 31 classifica gli eventi futuri come:

- certi: presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- probabili: quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- possibili: con grado di accadimento inferiore al probabile;
- remoti: quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

Considerato che:

- in presenza di eventi certi (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc.), l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del TUE), stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente distribuendole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e delle modifiche apportate dal DL

I04/2020;

- in caso di passività probabili, la somma da accantonare può essere determinata, escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio, sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all'interno di un "range" stimato tra un minimo ed un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare a cura dell'avvocatura ovvero dei legali esterni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012 e s.m.i.;
- in caso di passività possibili, fermo restando l'obbligo di riportare analiticamente le cause nella nota integrativa ai documenti contabili, si può procedere ad accantonamento facoltativo sul Fondo Rischi Passività Potenziali ex art.167, comma 3 del TUEL, nell'ipotesi di valore della domanda superiore ad €. 50.000,00, applicando coefficienti di accantonamento inferiori al 50% del valore della domanda stessa, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- in presenza di evento remoto, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui manifestazione si ritiene improbabile;

Considerato che l'Ente ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi giudiziari a diversi professionisti del libero foro;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccumbenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare secondo a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione (*n.b.: le percentuali sottoindicate sono a discrezione dell'Amministrazione, tenuto conto dei riferimenti di cui alla deliberazione n. 27/2022/INPR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna citata in premessa*):

- a) rischio CERTO: accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva per la quale non risultano accantonamenti e non sia

riuscito a riconoscere il debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio);

b) rischio **PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%) a sua volta distinto in:

- alto: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioni processuali o di merito da articolare) accantonamento da un minimo del 80% ad un massimo del 90%;
- medio: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato al compendio probatorio) accantonamento da un minimo del 70% ad un massimo del 79%;
- basso: (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci) accantonamento da un minimo del 51% ad un massimo del 69%;

c) rischio **POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 50%) a sua volta distinto in:

- possibilità elevata: accantonamento da un minimo del 40% ad un massimo del 50%;
- possibilità media: accantonamento da un minimo del 30% ad un massimo del 39%;
- possibilità bassa: accantonamento da un minimo del 20% ad un massimo del 29%;

d) rischio **REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%):

- nessun accantonamento; il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa al bilancio di previsione e nella relazione al rendiconto della gestione.

Considerato che l'accantonamento all'apposito Fondo Contenzioso deve essere effettuato:

- ✓ sul primo esercizio del bilancio di previsione per i contenziosi giudiziari incardinati nell'esercizio precedente, eventualmente ripartendo l'onere finanziario in parti eguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;
- ✓ successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito di verifica dell'adeguatezza di tale accantonamento anche in relazione ai contenziosi incardinati nell'esercizio di riferimento, l'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione può essere ridotto mediante variazione di bilancio;

Ritenuto di dovere stabilire che, a decorrere dall'approvazione del presente atto deliberativo, gli accantonamenti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente inerenti al Fondo contenzioso, saranno quantificati secondo i criteri definiti nel presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. Di Approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di Formalizzare l'istituzione del Registro dei Contenziosi Giudiziari**, che costituisce lo strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per soccombenza da contenziosi giudiziari (Fondo contenzioso);
- 3. Di Stabilire** che l'aggiornamento permanente del registro contenzioso costituirà sia misura specifica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia obiettivo di performance;
- 4. Di Incaricare** il Responsabile del Servizio Affari Legali, quale Responsabile del Contenzioso, alla definizione del Registro di cui trattasi, il quale dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo, le seguenti informazioni:

Data Iniziale Contenzioso	Estremi Causa / Anno	Generalità Controparte	Ragioni della Causa	Autorità	Difensore	Valore della domanda	Spese di Soccombenza	Totale Rischio	Grado di soccombenza / Tipologia Rischio	% Acc.to	Importo da Accantonare

- 5. Di Incaricare**, altresì, il Responsabile del Servizio Affari Legali, quale Responsabile del Contenzioso, di aggiornare periodicamente le notizie contenute nel registro, comunicando

tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario ogni eventuale situazione che potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio o che potrebbe favorire la riduzione dell'accantonamento;

6. **Di Approvare** i seguenti criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31:

➤ **rischio CERTO**: accantonamento 100%;

➤ **rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%), a sua volta distinto in:

▪ alto: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioni processuali o di merito da articolare);

▪ medio: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato al compendio probatorio);

▪ basso: (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci);

➤ **rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 50%);

➤ **rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%): nessun accantonamento; il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa al bilancio di previsione e nella relazione al rendiconto della gestione.

7. **Di Approvare** i seguenti coefficienti da applicare, da parte del Responsabile del Contenzioso che ne darà atto, attraverso il Responsabile del Servizio Finanziario in apposito paragrafo della nota integrativa, ai livelli di probabilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:

➤ **rischio CERTO**: accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva per la quale non risultano accantonamenti e non sia riuscito a riconoscere il debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio);

➤ **rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%) a sua volta distinto in:

- alto: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioni processuali o di merito da articolare) accantonamento da un minimo del 80% ad un massimo del 90%;
 - medio: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato al compendio probatorio) accantonamento da un minimo del 70% ad un massimo del 79%;
 - basso: (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci) accantonamento da un minimo del 51% ad un massimo del 69%;
 - **rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 50%) a sua volta distinto in:
 - possibilità elevata: accantonamento da un minimo del 40% ad un massimo del 50%;
 - possibilità media: accantonamento da un minimo del 30% ad un massimo del 39%;
 - possibilità bassa: accantonamento da un minimo del 20% ad un massimo del 29%;
 - **rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%): nessun accantonamento.
8. **Di Stabilire** che per i contenziosi di valore inferiore a € 5.000,00, e quindi di impatto irrilevante sull'equilibrio di bilancio, non si procederà ad alcun accantonamento nel fondo rischi contenzioso, fatta salva l'ipotesi di contenziosi seriali (più di n. 3 contenziosi pendenti aventi lo stesso petitum e causa petendi) per i quali si procederà all'accantonamento secondo i criteri sopra stabiliti;
9. **Di Stabilire** che a decorrere dal prossimo bilancio di previsione, nell'ipotesi in cui il valore dell'accantonamento da iscrivere alla missione 20 a titolo di Fondo Contenzioso per le cause incardinate nell'esercizio precedente sia superiore all'importo di €. 60.000,00, il Responsabile del Servizio Finanziario, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziaria, potrà procedere a ripartire la somma su tre annualità, se la rateizzazione è ritenuta possibile, ovvero aumentare l'accantonamento sul risultato di amministrazione già in sede di determinazione dell'avanzo presunto, vincolando quote dell'avanzo libero;
10. **Di Stabilire** che per le controversie di valore indeterminato, si potrà considerare come valore convenzionale della causa, ai fini dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso, l'importo di € 40.000,00;

11. **Di Stabilire** che nel disciplinare di incarico agli avvocati di fiducia, deve essere inserita una clausola con la quale il professionista deve assumersi l'onere di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico l'eventuale rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria competenza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione. Il professionista deve anche assumersi il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre. Ciò al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto o eventualmente aggiornare gli impegni di spesa già assunti, anche con riferimento al suo incarico;
12. **Di Stabilire** che il nuovo Registro dei Contenziosi Giudiziari deve essere aggiornato ed implementato entro il 31 gennaio di ciascun anno, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali, quale Responsabile del Contenzioso;
13. **Di Stabilire** che, in via di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, il Responsabile del Servizio Affari Legali, quale Responsabile del Contenzioso, provveda all'istituzione del nuovo Registro dei Contenziosi Giudiziari, di cui alla presente proposta deliberativa e provveda ad aggiornare, avviando le interlocuzioni con i professionisti del libero foro, il grado di rischio soccombenza;
14. **Di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

del Comune di Ferla

Dott. Giuseppe PUZZO





OGGETTO: Istituzione del registro dei Contenziosi Giudiziari. Definizione e approvazione dei criteri generali per la valutazione del rischio di soccombenza. Istituzione, aggiornamento e verifica di adeguatezza del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare nel fondo Contenzioso in relazione al rischio stimato di soccombenza .

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, li... 13-12-2024



Il Responsabile del Settore
Dott. GIUSEPPE PUZZO
Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Ferla

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, li ... 19-12-2024



Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;
- DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Deliberazione di G.C. n. 84 del 23/12/2024

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO

Avv. ~~Michelangelo~~ Giansiracusa

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Morale

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

- X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data**
- B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.**

Dalla Residenza Municipale, li 23/12/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale